

Civile Ord. Sez. L Num. 4670 Anno 2021

Presidente: MANNA ANTONIO

Relatore: MANCINO ROSSANA

Data pubblicazione: 22/02/2021

ORDINANZA

Art. 360 c.p.c. (1448-2017) proposta in:

IL TRIBUNALE di CATANIA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, diversamente individuato
in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 101, presso lo studio
del avvocato **IL TRIBUNALE** che la rappresenta e
difende;

- **ricorrente** -

contro

2020

IL TRIBUNALE di CATANIA, in persona del suo Presidente o legale
rappresentante pro tempore, in proprio o quale
mandatario della **IL TRIBUNALE** - società di
partecipazione del Tribunale di CATANIA, diversamente

2314

denunciati in ROMA, VIA CASARÀ PIETROIA 73, presso
l'Avvocatura Centrale dell'Isolotto, rappresentati e
difesi dall'avvocato

07

- **controcorrente** -

avviso la sentenza n. 864/2014 della CORTE D'APPELLO
di VENEZIA, depositata il 04/11/2014 P.G.N. 887/2014;
dalla relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 07/11/2014 dal Consigliere Dott.
ROSTANA MARTINO.

RILEVATO CHE

1. con sentenza in data 4 novembre 2015, la Corte di Appello di Venezia ha riformato la pronuncia di primo grado e rigettato l'opposizione a cartella esattoriale per il pagamento di contributi omessi su anticipazioni di TFR, non formalizzate né documentate e non risultate erogate per le tassative ipotesi previste dall'art. 2120 cod.civ.;
2. avverso tale sentenza la s.n.c. B C. ha proposto ricorso, affidato a due motivi, al quale ha opposto difese l'INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., con controricorso;

CONSIDERATO CHE

3. con i motivi di ricorso la parte ricorrente deduce violazione dell'art. 2120 cod.civ. per avere la Corte territoriale subordinato l'applicazione del *maggior favor* a tassativi requisiti di forma e sostanza (primo mezzo) e in riferimento alla declaratoria di irrilevanza del principio di cui alla sentenza della Corte costituzionale n.142 del 1991 (secondo mezzo);
4. il ricorso è da rigettare;
5. la *ratio decidendi* della sentenza si palesa immune da censure giacché incentrata sul difetto di prova, della quale era onerato il datore di lavoro, della sussistenza, nella specie, dei requisiti prescritti dall'art. 2120 cod.civ.;
6. più in particolare, la Corte di merito ha ritenuto non provato il titolo dell'anticipazione ai lavoratori, tardive le deduzioni istruttorie svolte soltanto con le note conclusive del giudizio di primo grado, e pur ipotizzando un eventuale accordo derogatorio individuale migliorativo era comunque risultato indimostrato non solo il titolo dell'erogazione ma anche gli ulteriori presupposti, quali l'anzianità di servizio e la percentuale di trattamento di anticipazione da poter corrispondere nel rispetto del dettato dell'art. 2120 cod.civ.;
7. invero, l'art. 2120 del codice civile dispone che il lavoratore con almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro può chiedere ed ottenere, una sola volta, un'anticipazione non superiore al 70 per cento del trattamento già maturato, giustificando la richiesta con la necessità di spese sanitarie o dell'acquisto della prima casa di abitazione per sé o

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

- per i figli; il datore di lavoro è tenuto a soddisfare le richieste, annualmente, nei limiti del 10 per cento dei lavoratori aventi titolo o del 4 per cento del numero totale dei dipendenti (art.2120, commi sesto, settimo, ottavo, nono, cod.civ.);
8. contratti collettivi e patti individuali possono stabilire condizioni di miglior favore, derogare alla disciplina legale delle anticipazioni (v. Cass. nn. 4133 del 2007 e 31260 del 2019) e la contrattazione collettiva stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazioni (art.2120, undicesimo comma, cod.civ.);
 9. solo la sussistenza dei prescritti elementi costitutivi qualifica l'erogazione datoriale come anticipazione del TFR e in difetto della relativa prova l'erogazione monetaria al lavoratore non si sottrae all'obbligazione contributiva, come correttamente statuito dalla Corte territoriale;
 10. segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo;
 11. ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale del 3 novembre 2020